

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2013
259/2013/R/COM

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ UTILITÀ S.P.A., IN
MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI CORRISPETTIVI PER FORNITURE DI GAS ED ENERGIA
ELETTRICA, EROGATE NEI COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO COLPITI DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 6 APRILE 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2013

VISTI:

- la Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito: legge fallimentare);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, come successivamente modificata e integrata (di seguito: ordinanza 3754/09);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2010, n. 3917 (di seguito: ordinanza 3917/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 10 marzo 2011, ARG/com 16/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 16/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 23/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 23/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/com 171/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 171/11).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, dell'ordinanza 3754/09 ha sospeso, per un periodo di 8 (otto) mesi decorrenti dal 5 aprile 2009, i termini di pagamento delle fatture per le forniture di gas naturale ed energia elettrica erogate nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- ai sensi dell'articolo 10, dell'ordinanza 3917/10:
 - l'Autorità riconosce, all'impresa di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale che ne fa istanza, i corrispettivi da questa fatturati al cliente finale di tipo industriale inadempiente, qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

- a) per effetto dell'ordinanza 3754/09 sia stato impossibile sospendere la fornitura del predetto cliente;
- b) il medesimo cliente, alla data di pubblicazione dell'ordinanza 3917/10, sia stato formalmente sottoposto a una procedura concorsuale;
 - il predetto riconoscimento è compiuto dall'Autorità a valere sui fondi disponibili presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- con nota in data 4 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 3556), la società Utilità S.p.A. (di seguito: Utilità) ha presentato istanza all'Autorità ai sensi del citato articolo 10, dell'ordinanza 3917/10, con riferimento al credito maturato nei confronti di un cliente industriale ammesso a procedura di concordato preventivo (di seguito: Cliente), per un ammontare di 902.712,69 euro;
- con deliberazione ARG/com 16/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale riconoscimento, a Utilità, dei corrispettivi di cui alla predetta istanza;
- con deliberazione ARG/com 171/11, l'Autorità ha accolto parzialmente l'istanza di Utilità, deducendo dall'importo:
 - la quota riconosciuta alla società nell'ambito del concordato preventivo;
 - una somma corrispondente alle garanzie che la società avrebbe potuto richiedere a titolo di deposito cauzionale;
- nello specifico, per quel che attiene la procedura di concordato preventivo, l'Autorità aveva verificato che la quota dell'importo riconosciuta a Utilità nell'ambito del concordato preventivo, pari al 32% (288.868,06 euro), costituisca una somma ancora esigibile da parte della società stessa e pertanto non riconoscibile ai sensi dell'articolo 10 della predetta ordinanza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota in data 11 aprile 2013 (prot. Autorità n. 13788), la società Utilità ha presentato all'Autorità una nuova istanza a mezzo della quale:
 - ha comunicato che il concordato preventivo non ha dato seguito agli attesi riparti previsti dalla procedura e che in data 30 novembre 2012 il Tribunale di L'Aquila ha emesso sentenza di fallimento del Cliente;
 - ha richiesto, alla luce delle nuove circostanze rappresentate nella predetta istanza, il riconoscimento dell'importo di 288.868,06 euro;
- gli eventi sopra evidenziati costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Utilità, ai fini dell'eventuale ulteriore riconoscimento degli importi dichiarati da Utilità nell'istanza in data 11 aprile 2013;
- ai fini della verifica dell'effettiva inesigibilità dei predetti importi, occorre considerare anche la misura dell'eventuale concorso di Utilità nella ripartizione dell'attivo tra i creditori del Cliente, in accordo a quanto previsto dalla legge fallimentare.

RITENUTO:

- opportuno avviare, nei confronti di Utilità, un procedimento ai fini dell'eventuale riconoscimento degli importi dichiarati da Utilità nell'istanza in data 11 aprile 2013;
- necessario acquisire e monitorare, tra l'altro, la documentazione relativa all'ammissione allo stato passivo e alla successiva ripartizione dell'attivo e

all'esperimento, da parte di Utilità, di tutte le azioni previste a tutela del credito nei confronti del Cliente anche nell'ambito della procedura fallimentare

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'eventuale riconoscimento a Utilità dei corrispettivi oggetto dell'istanza richiamata in motivazione;
2. di prevedere, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
3. di fissare il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento in 180 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, salvo proroga eventualmente richiesta in ragione dei tempi di svolgimento della procedura fallimentare in essere;
4. di prevedere che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Mercati;
5. di informare che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione di cui al punto 6, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01 e dalla data di pubblicazione di cui al punto 7 per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
6. di comunicare la presente deliberazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Utilità, via Canova 19, 20145 Milano;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni